

## Ufficio Affari Generali

### REGOLAMENTO PER LE PROBLEMATICHE DEGLI STUDENTI DISABILI E CON DISTURBI SPECIFICI D'APPRENDIMENTO (DSA)

Art. 1 - Composizione della Commissione per le problematiche degli studenti disabili e con DSA.

- 1) La Commissione è composta da un presidente e dai referenti dei Dipartimenti, in ragione di uno per ciascuno di essi, nominati con Decreto Rettorale, ai quali è attribuito, tra l'altro, il compito di segnalare le problematiche rilevate e dare attuazione alle iniziative adottate o proposte dalla Commissione stessa. Inoltre, fanno parte della Commissione due rappresentanti degli studenti, nominati dal Consiglio degli Studenti e un rappresentante amministrativo (con funzione di segretario della Commissione).
- 2) La Commissione, a seconda delle tematiche affrontate, può richiedere la partecipazione alle riunioni di altri soggetti, in qualità di esperti.

### Art. 2 - Funzioni della Commissione

- 1) La Commissione sostiene tutte le iniziative che ritiene opportune, rivolte ad aiutare le persone disabili e con DSA o aspecifici, nei percorsi accademici di studio, con una presa in carico che inizia al momento dell'iscrizione (inclusa l'iscrizione ai test d'ingresso) e termina con la fine degli studi. Nello specifico, la Commissione lavora per:
  - a) Favorire l'accoglienza e l'integrazione degli studenti in condizione di disabilità o con DSA, entrambi certificati.
  - b) Favorire il diritto allo studio degli studenti disabili o con DSA, grazie alla predisposizione di servizi e di ausili necessari al superamento delle barriere imposte dalle diverse tipologie di disabilità e all'adozione di misure dispensative o compensative nei casi di disturbi d'apprendimento.
  - c) Divulgare l'esistenza di servizi e di ausili disponibili per renderne effettiva la fruibilità e l'accesso da parte degli interessati.
  - d) Contribuire a migliorare l'accessibilità dei locali e dei luoghi di studio e di vita (aule, biblioteche, laboratori, centri ricreativi e sportivi).
  - e) Personalizzare il servizio offerto dall'Università attraverso la possibilità (su richiesta degli interessati) di adattare gli orari delle sedute di esami e le modalità di valutazione. Tali provvedimenti di individualizzazione degli apprendimenti sono inoltre espressamente richiesti sia dalla Legge-quadro 104 del 5 febbraio 1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone con disabilità, come successivamente modificata ed integrata dalla Legge 28 gennaio 1999, n. 17, sia dalla Legge n. 170 del 2010 per i DSA.

- f) Promuovere azioni di sensibilizzazione all'interno delle strutture accademiche (quali ad esempio colloqui con i docenti, con gli studenti e con il personale tecnico-amministrativo);
- g) Promuovere azioni di sensibilizzazione all'esterno delle strutture universitarie, con iniziative quali premi di studio ai migliori elaborati sui problemi della disabilità, destinati agli studenti delle Scuole Secondarie Superiori; convegni su tematiche specifiche; organizzazione della Giornata Mondiale del Disabile.

### Art. 3 - Servizio Biblioteca Accessibile

Presso il Sistema Bibliotecario di Ateneo è attivo il Servizio Biblioteca Accessibile, dedicato alle esigenze speciali degli utenti con disabilità e DSA.

Il servizio svolge le seguenti attività:

- assistenza per la consultazione e lo studio in postazioni attrezzate;
- supporto nell'accesso ai materiali bibliografici, alle risorse elettroniche e all'individuazione di strumenti o di ausili specifici per le esigenze degli utenti;
- prestito di ausili tecnologici e strumenti compensativi di sostegno alla lettura e allo studio;
- reperimento e fornitura di libri in formato digitale accessibile.

#### A) Utenti del Servizio Biblioteca Accessibile

Sono utenti del servizio Biblioteca accessibile:

- studenti con disabilità e/o invalidità permanente, vale a dire con permanente incapacità lavorativa non inferiore al 33% (L. 118/1971) o con riconosciuto stato di handicap tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione (L. 104/1992, art. 3 comma 1, art. 3 comma 3);
- studenti con DSA - L. 170/2010;
- studenti infortunati, ovvero studenti che all'atto della presentazione della domanda di immatricolazione o che in qualunque momento del corso di studi siano in stato di infortunio, invalidità o malattia temporanee con prognosi certificata non inferiore a 90 giorni.

#### B) Servizio di fornitura di libri in formato accessibile

Il servizio di fornitura di libri in formato accessibile, come previsto dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633, Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, e successive modifiche, è riservato esclusivamente alle seguenti categorie di beneficiari, indipendentemente da altre forme di disabilità:

- non vedenti;
- con una disabilità visiva che non può essere migliorata in modo tale da garantire una funzionalità visiva sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente alle persone prive di tale disabilità;
- con disabilità percettiva o di lettura e per questo non in grado di leggere le opere stampate in misura sostanzialmente equivalente a quella di una persona priva di tale disabilità;
- con una disabilità fisica che impedisce di tenere o maneggiare un libro oppure di fissare o spostare lo sguardo nella misura che sarebbe normalmente necessaria per leggere.

#### Art. 4 - Servizio di assistenza

Lo studente disabile che ha necessità di assistenza per il miglior svolgimento delle attività didattiche, può chiedere, per l'Anno Accademico, un contributo economico all'Ateneo in base alla percentuale di invalidità riportata nella seguente tabella:

Invalidità dal 67% al 73%	Invalidità dal 74% al 99%	Invalidità 100% (invalidità totale)
sino a € 500,00	sino a € 1.500,00	sino a € 5.000,00

per il pagamento delle prestazioni di assistenza, ricevute da persone/associazioni, individuate dallo studente, con comprovata esperienza nell'assistenza alle persone disabili.

Ad integrazione della certificazione obbligatoriamente da presentare (verbale di riconoscimento dello stato di invalido civile in base alla legge 118/1971) il richiedente potrà allegare il verbale rilasciato dall'INPS relativo alla Legge 5.2.1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate".

Il contributo da assegnare sarà stabilito di volta in volta dall'Ateneo in considerazione della percentuale di invalidità debitamente documentata e della disponibilità di bilancio.

Lo studente dovrà fare richiesta del contributo mediante la compilazione di un modulo disponibile sul sito internet dell'Ateneo, al seguente indirizzo: <http://www.uniss.it/disabili/> e allegando il certificato medico attestante la percentuale di invalidità e la diagnosi.

Non verranno rimborsate spese per acquisto di beni mobili (computer, tavoli, carrozzelle, ecc.).

L'Università si riserva di valutare eventuali ulteriori e specifiche necessità che siano direttamente correlate all'invalidità dichiarata.

Non sono consentiti pagamenti in contanti superiori alla soglia di utilizzabilità. In questi casi, pertanto, alle ricevute di pagamento dovrà essere allegata idonea documentazione bancaria/postale.

Le richieste di contributo dovranno pervenire improrogabilmente entro e non oltre il 15 gennaio di ogni anno.

In nessun caso dal rapporto intercorrente tra studente e tutor/associazione, potranno derivare all'Università obbligazioni di qualunque genere e natura.

L'Università pagherà l'importo del contributo secondo le seguenti modalità:

- il 50% a seguito dell'assegnazione del contributo;
- il rimanente 50% al 31 di ottobre, previa presentazione dei prospetti mensili delle ore svolte dal tutor, firmati dallo studente e dallo stesso tutor, delle ricevute degli importi spesi sino al 31 di ottobre e della relazione finale delle attività svolte dal tutor/associazione.

In caso di mancata presentazione della rendicontazione l'Università richiederà la restituzione di quanto già erogato.

Agli studenti disabili immatricolati al primo anno di un corso di laurea, qualora ne abbiano diritto secondo i criteri stabiliti nel successivo art. 5, che faranno richiesta di contributo economico entro il 15 ottobre, potrà essere erogato un anticipo, in base alla percentuale di invalidità e alla disponibilità di bilancio, entro il 30 novembre di ciascun anno. Rimane comunque la possibilità di inoltrare la richiesta di contributo entro il 15 gennaio.

#### Art. 5 - Condizioni e criteri di assegnazione del contributo

L'accesso ai contributi economici per il tutoraggio è concesso nel rispetto delle condizioni temporali e di merito sotto specificate, opportunamente adeguate nei casi di iscrizione a tempo parziale. La Commissione non potrà autorizzare eventuali richieste di deroga ai criteri dei requisiti di seguito esposti.

##### Criteri temporali

I contributi economici agli studenti disabili regolarmente iscritti sono forniti, nel limite delle risorse disponibili, per un massimo di 14 annualità nell'intera carriera universitaria nell'Ateneo di Sassari con le seguenti specificazioni:

- se iscritti ai corsi di laurea triennale attivati ai sensi del DM. n. 509/99 e DM. 270/04, per otto anni;
- se iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale attivati ai sensi del DM. n. 509/99 e DM. 270/04, per cinque anni;
- se iscritti ai corsi di laurea specialistica a ciclo unico o laurea magistrale a ciclo unico, per un numero di anni pari alla durata normale del corso di laurea più otto anni;
- se iscritti ai corsi *post-lauream* (Dottorato di Ricerca, Scuola di Specializzazione e Master Universitari di I e II livello), per la durata legale dell'intero corso. I contributi economici, nel limite delle risorse disponibili, potranno essere assegnati anche tenuto conto di eventuali sospensioni per gravidanza, infortunio, grave malattia certificata, per proroga nella presentazione della tesi di Dottorato, nonché per sospensione della frequenza (ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge 398/89) per l'immatricolazione ad un Corso di Dottorato di Ricerca e/o altre tipologie previste normativamente o con delibera degli Organi Accademici di Ateneo;
- se iscritti ai corsi *post-lauream* di Alta formazione che richiedano l'immatricolazione del corsista e il rilascio di un titolo accademico, per la durata legale dell'intero corso;
- L'accesso al contributo è garantito anche agli studenti neo-immatricolati nell'anno solare della richiesta.
- In caso di rinuncia o decadenza e successiva iscrizione ad un corso di laurea dello stesso livello, si calcola il numero di anni nei quali è stato già percepito il contributo nella carriera precedente.
- Il contributo può essere richiesto anche dai laureandi che abbiano presentato domanda per laurearsi nella sessione straordinaria.

##### Criteri di merito

Agli studenti regolarmente iscritti e ai laureandi disabili che rientrano nelle condizioni di cui al precedente comma, i contributi economici sono forniti, nel limite delle risorse disponibili, nel rispetto del seguente criterio:

- aver conseguito entro la data di scadenza delle domande di richiesta del contributo economico per il pagamento della prestazione di assistenza, almeno 12 CFU, se iscritti a tempo pieno, o 6 CFU se iscritti a regime part-time, nell'arco dell'anno solare di riferimento.

Per gli studenti *post-lauream*, non essendo applicabili le disposizioni degli studenti pre-laurea, vengono presi in considerazione la regolarità dell'iscrizione e il grado di disabilità.

Infine, qualora il budget a disposizione non sia sufficiente per garantire il massimale a tutti i richiedenti che rientrano nelle condizioni di cui ai precedenti commi, l'importo spettante sarà graduato proporzionalmente al grado di disabilità.

#### Art. 6 - Acquisto ed assegnazione di ausili

L'Ateneo, nel limite delle risorse disponibili, fornisce agli studenti con disabilità e con DSA che ne fanno richiesta, degli ausili specifici di sostegno allo studio. Sono escluse le attrezzature di uso comune funzionali all'attività di studio.

#### Art. 7 - Norme finali e transitorie

In caso di inadempimento nella "rendicontazione" al 31 di ottobre l'Ateneo si riserva di non erogare lo stesso contributo per il successivo Anno Accademico.

Le somme eventualmente non spese dovranno essere restituite dallo studente all'Ateneo e saranno riassegnate ad incremento del capitolo di provenienza.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia. Il regolamento entrerà in vigore dalla data di emanazione.